



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro

Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 28 novembre 2024, ha depositato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1362/2022 R.G. e vertente

fra

██████████, nato a ██████████ (C.F.: ██████████), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vasca ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Melfi, alla via Monteverde n. 10, giusta mandato in atti;

RICORRENTE

e

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI POTENZA-MATERA (C.F. 96023270760), in persona del dirigente *pro tempore*, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art.23, comma 4, della L. n. 689/81, dalla ██████████ ██████████ ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio dell'ente, in Potenza, alla via Isca del Pioppo n. 41, come in atti;

RESISTENTE

Conclusioni: come in atti.

FATTO E DIRITTO



1. Con ricorso ex art. 22 L. 689/81, depositato il 31.05.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 319 del 29.10.2021 prot. n. 26514, notificata in data 08.04.2022, scaturente dal verbale unico di accertamento e notificazione n. PZ00000/2020-537-01 del 25.02.2020 con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 21, comma 1, della legge n. 264/1969, per omessa comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro, deducendone la infondatezza attesa l'esistenza e la genuinità del rapporto di lavoro subordinato senza soluzione di continuità tra il ricorrente e la società [REDACTED] dal 06.11.2018 al 07.05.2021, data in cui venivano rassegnate le dimissioni; e per non essere il ricorrente, nella qualità di amministratore delegato, legittimato a comunicare all'ufficio competente le cessazioni dei rapporti lavorativi tra la società [REDACTED] e i propri dipendenti, funzione invece attribuita e riservata alla società, nella persona della sig.ra [REDACTED] e, e al Consiglio di Amministrazione.

Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il sig. [REDACTED] e la società [REDACTED] dal 06.11.2018 al 07.05.2021, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, alla luce dei motivi di impugnazione sopra dedotti, annullare, revocare o comunque dichiarare priva di efficacia l'ordinanza-ingiunzione opposta emessa dall'Ispettorato territoriale del lavoro di Potenza-Matera in data 29/10/2021 e notificata a mezzo del servizio postale in data 08/04/2022 perché infondata ed ingiusta, e ogni atto presupposto, connesso o collegato (verbale unico di accertamento n. PZ00000/2020-537-01 del 25.02.2020), ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 L. n. 689/1981 e dell'art. 6 d.lgs. 150/2011; con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si costituiva l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza-Matera, in persona del dirigente p.t., e domandava il rigetto del ricorso perché infondato, in fatto e in diritto, con la convalida dell'ordinanza opposta e la condanna della controparte alle spese del presente giudizio, secondo quanto previsto dall' art. 9 del D.lgs.149/2015.



La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e, in data 28 novembre 2024, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

2. La domanda merita accoglimento.

Parte ricorrente, con il presente giudizio, propone opposizione avverso l'ordinanza n. 319 del 29.10.2021, prot. n. 26514, notificata in data 08.04.2022, di ingiunzione del pagamento dell'importo di ██████████ comprensivi di spese di notifica, scaturente dal verbale unico di accertamento e notificazione n. PZ00000/2020-537-01 del 25.02.2020, mediante il quale veniva contestato alla parte ricorrente, in qualità di legale rappresentante della società ██████████ la violazione di cui all'art. 21, comma 1, legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs.19 dicembre 2002, n. 297 e veniva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato dallo stesso stipulato con la suddetta società a partire dal 22/02/2019.

Nell'azione di accertamento negativo, esperita dalla parte ricorrente/intimata ed avente ad oggetto l'impugnazione nel merito del verbale unico di accertamento e notificazione n. PZ00000/2020-537-01 del 25.02.2020, costituente il presupposto dell'ordinanza-ingiunzione opposta, assume rilievo dirimente la individuazione della parte sulla quale grave l'onere probatorio.

Al riguardo si osserva che secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, applicabile al caso di specie *“in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell'INPS, preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il*



controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso”).

Dalla documentazione in atti e dall'escussione dei testi della parte ricorrente (si vedano le deposizioni rese nel corso dell'udienza del 26.09.2023 dal sig. [REDACTED] e la deposizione resa nel corso dell'udienza del 23.04.2024 dal [REDACTED]) è emerso che: a) il sig. [REDACTED] non avesse una delega in bianco, ma fosse sottoposto al potere di controllo e di vigilanza dell'organo collegiale; b) le attività espletate come lavoratore subordinato con la qualifica di tecnico di controllo fossero differenti da quelle espletate come amministratore delegato; c) risultava sussistente il vincolo della subordinazione, in quanto è emerso che il sig. [REDACTED] rispettasse un orario di lavoro, avesse una retribuzione mensile, fosse soggetto al potere direttivo e di controllo esercitato sia dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che da tale organo collegiale.

Dalla sussistenza di tutti gli elementi che consentono di ritenere legittimo il cumulo in capo al sig. [REDACTED] delle qualità di amministratore delegato e di lavoratore subordinato, consegua, in accoglimento del ricorso, accertata la illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione n. PZ00000/2020-537-01 del 25.02.2020, l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 319 del 29.10.2021, prot. n. 26514, notificata in data 08.04.2022.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022.

P.Q.M.

il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] [REDACTED], con ricorso depositato il 31.05.2022, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. in accoglimento dell'opposizione, accertata incidentalmente la illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione n.



PZ00000/2020-537-01 del 25.02.2020, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 319 del 29.10.2021, prot. n. 26514, notificata in data 08.04.2022;

2. condanna l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza-Matera, in persona del dirigente p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente [REDACTED]

Potenza, 28 novembre 2024.

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis

